

.....gennaio 2019

SAF S.p.A.

-e-

COMUNE DI

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'INTERMEDIAZIONE
SENZA DETENZIONE
DEL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI
RIFIUTI URBANI PROVENIENTE
DAL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
COD. EER 20.01.08**

Il presente contratto è stipulato in data 2019

tra

Società Ambiente Frosinone S.p.A., società per azioni con sede legale in Colfelice, S.P. Ortella Km.3, codice fiscale [●], partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone al numero [●], capitale sociale Euro 120.690,00 (Euro centoventimilaseicentonovanta virgola zero zero) i.v., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Lucio Migliorelli, munito dei necessari poteri (di seguito “SAF”)

e

il **Comune di.....**, con sede legale in....., presso la Sede Municipale, in via, codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri (di seguito “**il Comune**”)

di seguito, SAF e il Comune potranno essere denominate singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

premesso che

- (I) la SAF – società a totale capitale pubblico partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone – è titolare dell’iscrizione alla categoria 8 C per l’intermediazione senza detenzione dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata cod. EER 20.01.08;
- (II) l’impianto può quindi altresì intermediare sia i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato prodotti dai Comuni sia i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato anche da Comuni che ricadono al di fuori del perimetro dell’Ambito provinciale e anche da Comuni di altre Regioni;
- (III) il Comune di....., ha richiesto la disponibilità della SAF a ricevere i rifiuti provenienti dal proprio ciclo di raccolta differenziata;
- (IV) a norma dell’art.181, comma 5 del D.Lgs. 152/20006 “*per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale (...)*”;

- (V) lo svolgimento del servizio richiesto è per la SAF funzionale ad una migliore gestione – sotto il profilo funzionale ed economico – del servizio dalla medesima offerto anche ai Comuni soci;
- (VI) alla stregua del quadro normativo e autorizzativo di riferimento si ritiene senz'altro ammissibile la possibilità per il Comune di autorizzare la SAF, iscritta al numero presso l'albo nazionale gestori ambientali alla categoria 8 C, ad effettuare l'attività di intermediazione per i rifiuti urbani cod. EER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata avviata dal Comune medesimo;
- (VII) il Comune – in quanto soggetto produttore e trasportatore dei rifiuti urbani e assimilati - dichiara che i medesimi provengono dalla raccolta differenziata attivata dal Comune medesimo;
- (VIII) a tal fine è interesse delle Parti regolare con il presente Contratto la disciplina dei conferimenti della frazione umida dei rifiuti urbani- cod. EER 20.01.08 raccolti in modo differenziato;
- (IX) lo schema del presente Contratto è stato approvato dai competenti organi deliberativi delle Parti;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Definizioni)

- 1.1** Nel presente Contratto, le seguenti parole ed espressioni avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di essa, restando espressamente inteso che lo stesso significato varrà al singolare e al plurale:

Società Ambiente Frosinone S.p.A. iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 8 C al n. RM 02748;

Conferitore s'intende Comune di per il quale la SAF svolge l'attività di intermediazione

Articolo 2 (Premesse)

- 2.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 3 (Obiettivi)

- 3.1 Con la stipula del presente Contratto la SAF si propone l'obiettivo di individuare impianti disponibili al trattamento e recupero dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati provenienti dal ciclo della raccolta differenziata cod. EER 20.01.08;
- 3.2 Con la stipula del presente Contratto il Comune si propone l'obiettivo di valorizzare – attraverso la disponibilità della S.A.F. S.p.A. in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione – la propria azione di forte implementazione del ciclo della raccolta differenziata e del relativo avvio al recupero individuando impianti su tutto il territorio nazionale autorizzati al trattamento del cod. EER 20.01.08.
- 3.3 Fermo restando quanto sopra, il Comune espressamente riconosce ed accetta che – a seguito dell'attività di intermediazione svolta dalla S.A.F. S.p.A. – i rifiuti possano essere avviati al recupero finale presso altri impianti autorizzati anche al fuori della Provincia di Frosinone individuati a giudizio insindacabile della SAF.

Articolo 4 (Oggetto)

- 4.1 Il presente Contratto ha per oggetto la disciplina dell'intermediazione che la SAF S.p.A. eserciterà sul rifiuto cod EER 20.01.08 sulla frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata che il Comune conferirà agli impianti di destino presenti nella provincia di Frosinone.
- 4.2 Il presente Contratto regola altresì i reciproci diritti ed obblighi, nascenti, a carico delle Parti, dalla gestione – da parte della SAF – e recupero dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata svolta dal Comune.
- 4.3 Il Comune, dunque, si obbliga a conferire all'impianto individuato dalla SAF S.p.A. i rifiuti urbani organici raccolti in modo differenziato, ai fini delle successive operazioni di selezione, trattamento e/o recupero.

Articolo 5

(Esclusività del servizio)

- 5.1** Per tutta la durata del presente Contratto, il Comune si obbliga a conferire per il tramite della S.A.F. S.p.A. – direttamente ovvero attraverso soggetti terzi – l'intero quantitativo dei rifiuti urbani organici provenienti dal ciclo di raccolta differenziata.
- 5.2** È, altresì, fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitativi del diritto esclusivo riconosciuto alla SAF.

Articolo 6

(Rifiuti ammissibili)

- 6.1** Le Parti convengono che non possono essere conferiti – e dunque accettati – rifiuti di tipologie diverse da quelle previste nel presente Contratto ovvero che non rispettino le caratteristiche tecniche per l'ammissibilità al recupero con una percentuale di materiale non compostabile non superiore al 10% di peso sul totale e/o che non provengano da raccolta differenziata.
- 6.2** Fermo restando l'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti conferiti in capo al Comune, in conformità alla normativa vigente, è fatta salva la facoltà della SAF di procedere in qualsiasi momento alla verifica – mediante caratterizzazione analitica – della qualità dei rifiuti conferiti e della conformità dei medesimi alle caratteristiche tecniche previste per la relativa tipologia.

Articolo 7

(Durata)

- 7.1** Il presente Contratto ha validità fino al 31 marzo 2019 ed è tacitamente prorogabile fino al 30 giugno 2019.

Articolo 8

(Quantità)

- 8.1** Il Comune si obbliga a conferire alla SAF l'intero quantitativo dei flussi di rifiuti urbani organici provenienti dal servizio di raccolta differenziata che si stimano comprese tra un minimo di tone

un massimo di ton/mese, articolate tra un minimo di e un massimo di ... ton/settimanali.

- 8.2 È fatta salva la facoltà della SAF – a suo insindacabile giudizio – di accettare il conferimento di quantitativi di rifiuti superiori ai limiti massimi sopra indicati.
- 8.3 Le Parti espressamente convengono che al fine di determinare le quantità di rifiuti conferiti ai sensi del presente Contratto, gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti attraverso i quali verranno effettuati i conferimenti saranno oggetto di specifica pesatura presso l'impianto di destino sia in entrata che in uscita.

Articolo 9 (Conferimenti)

- 9.1 Il Comune si obbliga ad effettuare i conferimenti nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
- 9.2 È fatta salva la facoltà della SAF – a suo insindacabile giudizio – di accettare il conferimento di rifiuti in giorni ed ore diverse da quelle indicate ai sensi del comma che precede.

Articolo 10 (Tariffe di conferimento)

- 10.1 Il Comune si obbliga a corrispondere alla SAF – per la gestione del servizio oggetto del presente Contratto – il corrispettivo come di seguito indicato a seconda della tipologia e della qualità dei rifiuti conferiti.
- 10.2 Le Parti espressamente convengono che le tariffe di conferimento come di seguito determinate devono intendersi al netto dell'IVA.
- 10.3 Il pagamento delle fatture emesse mensilmente dalla SAF per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, sarà effettuato dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla loro emissione.
- 10.4 Resta inteso tra le Parti che le tariffe di conferimento come di seguito determinate riguardano esclusivamente i conferimenti effettuati – direttamente o indirettamente – dal Comune Socio.

- 10.5** È, pertanto, facoltà della SAF praticare tariffe differenti in relazione ai conferimenti effettuati da soggetti terzi, pubblici e/o privati, diversi dal Comune Socio.

Articolo 11 **(Rifiuti indifferenziati)**

- 11.1** Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto non ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato e che, anzi, è fatto espresso divieto al Comune di conferire rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.

Articolo 12 **(Rifiuti differenziati – parte organica)**

- 12.1** Le Parti espressamente convengono che, per l'attività di cui al precedente art. 4 del presente contratto, il Comune riconoscerà alla SAF S.p.A. un corrispettivo complessivo di Euro/ton 125,00 (centoventicinque/00).
- 12.2** In relazione ai rifiuti di cui al precedente comma 1, il Comune si obbliga a produrre alla SAF certificato di caratterizzazione analitica dei rifiuti conferiti, con validità non superiore a 3 mesi, con l'indicazione puntuale del relativo codice EER. In caso di mancata e/o ritardata e/o inidonea produzione del predetto certificato, la SAF è sin d'ora autorizzata a sospendere il ritiro dei rifiuti conferiti.

Articolo 13 **(Modalità di lavorazione)**

- 13.1** Fermo restando quanto sopra, ai soli fini del presente Contratto, le Parti espressamente convengono che ai fini della verifica della qualità dei rifiuti conferiti e della relativa classificazione e gestione, dovrà procedersi come segue:
- a) accesso all'impianto mediante automezzi del Comune e/o all'uopo autorizzati;
 - b) pesatura degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in entrata all'impianto;
 - c) scarico dei rifiuti a carico del trasportatore in zona dedicata dall'impianto appositamente identificata e con l'ausilio del personale

- appositamente incaricato dalla SAF a presiedere alle relative operazioni;
- d) verifica visiva immediata della qualità dei rifiuti conferiti a cura del personale appositamente incaricato dalla SAF a presiedere alle relative operazioni;
 - e) qualora – a giudizio insindacabile di SAF o dei responsabili dell'impianto di destino – i rifiuti conferiti non corrispondano alla qualità corrispondente alla specifica tipologia indicata nel formulario e/o siano comunque inidonei all'effettivo avvio al recupero, la SAF potrà respingere integralmente il carico senza che il Comune abbia o possa eccepire nulla a pretendere;

13.3 Il Comune espressamente riconosce ed accetta che la SAF può – per insindacabile esigenza dell'impianto di destino, ed in ogni tempo – modificare le condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni e fatta salva, in tal caso, la facoltà del Comune di recedere dal presente Contratto.

13.4 Le Parti espressamente convengono che il termine di cui al precedente comma non si applica nei casi in cui l'esigenza di modificare le condizioni contrattuali descritte nel presente articolo, siano determinate da ragioni di urgenza, di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente ovvero dalla necessità di rispettare ordini, prescrizioni e/o direttive comunque denominate dell'Autorità.

Articolo 14

(Interessi per tardato pagamento e sospensione del servizio)

14.1 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Comune, la SAF ha diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge (D.M. 231/2002 e s.m.i.).

14.2 Le Parti espressamente convengono che, in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura nei termini previsti nell'art.10.3, la SAF ha facoltà di procedere – previa diffida – alla sospensione del servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 15

(Tracciabilità)

15.1 Ai sensi della Legge n. 136/2010 art.3 comma 7 e successivo decreto legge 187/2010 art.6 e art.7 contenente disposizioni in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari, in riferimento al servizio di smaltimento/recupero di Rifiuti Solidi Urbani la SAF S.p.a. comunica quanto segue:

- dati identificativi dei conti correnti dedicati:

IBAN: IT 51 P 02008 74310 000500022420 presso UNICREDIT
Filiale di ARCE (Fr);

IBAN: IT 33 W 05372 74370 000010379394 presso Banca Popolare
del Cassinate Filiale di Cassino;

IBAN: IT 44 H 05297 14801 000010111953 presso Banca Popolare
del Frusinate Filiale di Frosinone;

- dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti su indicati:

- Dott. Lucio Migliorelli, nato a Cassino (Fr) il 16.07.1969
domiciliato per la carica in via S.P. Ortella Km 3,000 Colfelice
(Fr), in qualità di Presidente e legale rappresentante della S.A.F.
S.p.A. - Codice Fiscale MGL LCU 69L16 C034T;

Si comunica altresì, che il Conto corrente sul quale il Comune
dovrà effettuare i pagamenti sono i seguenti:

- IBAN: IT 51 P 02008 74310 000500022420 presso: UNICREDIT
Filiale di ARCE (Fr).
- IBAN: IT 33 W 05372 74370 000010379394 presso: Banca
Popolare del Cassinate Filiale di Cassino;
- IBAN: IT 44 H 05297 14801 000010111953 presso Banca Popolare
del Frusinate Filiale di Frosinone;

15.2 La violazione degli obblighi previsti dall'Art. 3 L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 16 **(Continuità del servizio)**

16.1 Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 15, il servizio svolto dalla SAF non può essere interrotto o sospeso se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'Autorità o per necessità tecniche connesse al funzionamento e/o alla manutenzione dell'impianto di destino ovvero a causa della mancata individuazione degli impianti di recupero presso i

quali conferire i rifiuti ricevuti ovvero del venire meno di quelli già individuati: in tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

- 16.2** La SAF è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per gli utenti del servizio.
- 16.3** Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, la SAF deve dare immediata comunicazione al Comune e all'eventuale soggetto terzo conferitore, precisandone le ragioni e la durata, se prevista o comunque quella prevedibile, dando altresì conto delle misure adottate per contenere i disagi.

Articolo 17 **(Obblighi della SAF)**

- 17.1** Per effetto del presente Contratto, la SAF, per quanto di propria competenza, si obbliga:
- a) ad attenersi – in ogni tempo – a tutte le norme di legge in materia nonché alle autorizzazioni e alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti;
 - b) ad espletare gli adempimenti e le funzioni amministrative necessarie al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta previste dalla legislazione vigente per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto;

Articolo 18 **(Forza maggiore)**

- 18.1** Le Parti non saranno responsabili e di conseguenza non saranno tenute al risarcimento di alcun danno, in caso di mancato o ritardato adempimento parziale o totale di una o più delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.
- 18.2** Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo e dalla responsabilità della Parte interessata che oggettivamente impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione, ivi inclusi a titolo esemplificativo 1) scioperi di carattere nazionale; 2) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; 3) blocchi o embarghi; 4)

fenomeni naturali avversi di carattere eccezionale, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; 5) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 6) atti, leggi, normative, comportamenti o omissioni dell'autorità (ad esempio la revoca, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi);

18.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

18.4 Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 19

(Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

19.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

19.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.

19.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 20

(Modifiche, integrazioni e specifiche)

20.1 Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto – che si rendesse necessaria o anche

solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

- 20.2** Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

Articolo 21

(Nullità parziale)

- 21.1** L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.
- 21.2** In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Articolo 22

(Obblighi di informazione e comunicazioni)

- 22.1** Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.
- 22.2** Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo fax o lettera raccomandata, al domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 26.

Articolo 23

(Obblighi delle Parti)

- 23.1** Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria

competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

Articolo 24 (Recesso)

- 24.1** Fermo restando le altre ipotesi previste dal presente Contratto la SAF avrà diritto di recedere dal presente Contratto – previa comunicazione scritta al Comune e con un preavviso di almeno 30 giorni della propria motivata intenzione a riguardo – nell'ipotesi in cui la mancata revisione del Contratto ai sensi dell'articolo 23, non consenta alla SAF di perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.
- 24.2** In tal caso, il Comune potrà evitare il recesso comunicando alla SAF – entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso – l'accoglimento delle richieste avanzate dal medesimo.
- 24.3** La SAF avrà facoltà di recedere dal presente Contratto – previa comunicazione scritta al Comune e con un preavviso di almeno 30 giorni – nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, la stessa non riesca ad individuare altri impianti idonei presso i quali avviare al recupero i rifiuti ricevuti ovvero vengano meno quelli già individuati.

Articolo 25 (Risoluzione per inadempimento)

- 25.1** Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., per inadempimento, salvo il caso in cui l'inadempimento medesimo sia causato da eventi di forza maggiore.
- 25.2** La Parte interessata dovrà contestare l'inadempimento all'altra Parte, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo pec, concedendole un periodo di tempo pari a giorni 5 (cinque) per provvedere, in base alla natura dell'obbligazione rimasta inadempita, e solo dopo l'inutile trascorrere di tale periodo potranno agire per la risoluzione.

Articolo 26 (Elezione di domicilio)

- 26.1** Per ogni comunicazione inerente il presente Contratto e/o comunque connessa al medesimo, ciascuna Parte elegge il seguente domicilio:
Comune di

Sede presso la Casa Municipale del Comune di

tel; pec:

SAF S.p.A.

Sede in Colfelice (FR), S.P. Ortella km 3,00;

tel. [0776/526811]; pec: safspa@pec.it

- 26.2** Le Parti si impegnano a comunicare – per iscritto – ogni variazione dei dati di cui sopra.

Articolo 27

(Spese)

- 27.1** Le spese relative alla stipula del presente Contratto sono a carico di entrambe le Parti.

Articolo 28

(Composizione amichevole delle controversie)

- 28.1** Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dal presente Contratto, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve provvedere alla contestazione scritta dell'eventuale addebito tramite il proprio rappresentante, al rappresentante dell'altra Parte.
- 28.2** L'altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della contestazione di cui al comma 1.
- 28.3** Qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse potrà procedere alla tutela della propria posizione ai sensi dell'articolo che segue.

Articolo 29

(Foro competente)

- 29.1** Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere sull'applicazione ed interpretazione del presente Contratto e che non sia stato possibile

conciliare ai sensi dell'articolo che precede, le Parti convengono la competenza del Tribunale di Cassino.

Articolo 30
(Norme applicabili)

30.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Colfelice li,

Società Ambiente Frosinone S.p.A. **Comune di**
Il Presidente
Dott. Lucio Migliorelli